

# **REGOLAMENTO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**ex art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato  
dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (*correttivo appalti*)**

**DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

**2026 ver. 1.0**

Emesso l'1/1/2026

## Sommario

DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA .....	1
REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE .....	3
CAPO I: Principi generali .....	3
<b>Articolo 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Destinatari</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Gruppo di lavoro</b> .....	4
<b>Articolo 4 - Limite soggettivo all'incentivo</b> .....	5
<b>Articolo 5 - Esclusione della disciplina dell'incentivo</b> .....	5
<b>Articolo 6 - Centrali di committenza</b> .....	6
<b>Articolo 7 - Accordi Quadro</b> .....	6
<b>Articolo 8 - Quota del 20 per cento</b> .....	6
<b>Articolo 9 - Ripartizione dell'incentivo per le singole fasi</b> .....	7
CAPO II: Incentivo per lavori .....	7
<b>Articolo 10 - Graduazione della misura incentivante</b> .....	7
<b>Articolo 11 - Disciplina delle varianti</b> .....	8
<b>Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo</b> .....	8
CAPO III: Incentivo per acquisizione di servizi e forniture.....	9
<b>Articolo 13 - Graduazione della misura incentivante</b> .....	9
<b>Articolo 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo</b> .....	10
<b>Articolo 14 bis – Meccanismi di salvaguardia</b> .....	11
<b>Articolo 14 ter – Anticipi</b> .....	11
<b>Articolo 14 quater – Identificazione dei ruoli e calcolo incentivi</b> .....	11
CAPO IV: Norme comuni .....	12
<b>Articolo 15 - Principi in materia di valutazione</b> .....	12
<b>Articolo 16 - Attività articolate e singole</b> .....	12
<b>Articolo 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività</b> .....	13
<b>Articolo 18 - Attività del personale dirigenziale</b> .....	13
<b>Articolo 19 - Liquidazione dell'incentivo</b> .....	13
<b>Articolo 20 - Informazione e confronto</b> .....	14
<b>Articolo 21 - Oneri accessori e contributivi</b> .....	14
<b>Articolo 22 - Decorrenza</b> .....	14

# **REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

## **CAPO I: Principi generali**

### **Articolo 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, nonché concessioni e PPP, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Società. La misura dell'incentivo per ogni singola procedura di affidamento in ragione della tipologia e del valore dell'appalto è individuata nelle tabelle di cui ai successivi artt. 10 e 13.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, per una quota dell'80%;
  - b. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico del singolo intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio della Società e al personale di altre amministrazioni pubbliche che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - responsabile di fase – RdF, ove nominato;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

### **Articolo 3 - Gruppo di lavoro**

1. Il Gruppo di lavoro è costituito dall'insieme delle figure professionali, operative e di supporto, costituite dal personale della Società e che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione ed esecuzione degli affidamenti.
2. Il Dirigente preposto all'espletamento delle procedure acquisitive per la Società individua, con apposito provvedimento, gli incaricati delle funzioni tecniche per ciascuna procedura di affidamento: contestualmente alla nomina del RUP vengono identificati gli eventuali ulteriori soggetti distintamente per ciascuna delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il personale così individuato è destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, mediante la definizione del ruolo di ciascuna unità, anche con riguardo ai relativi collaboratori e/o assistenti.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, possono essere stimate delle tempistiche per provvedere di carattere ordinatorio, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, ferma restando la possibilità di derogarvi in relazione alla specifica complessità dell'affidamento o per sopravvenienze di altra natura e comunque nei limiti delle previsioni del Codice.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio della Società, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili può avvenire attraverso la selezione di figure professionali in possesso dei requisiti, ove normativamente previsti (es.: RUP) per l'espletamento delle funzioni affidate e, comunque, aventi pregressa esperienza nel settore e competenze commisurate alla specifica attività di appalto. L'individuazione del profilo professionale più aderente avviene in concreto, con riferimento alla tipologia di affidamento e alle mansioni richieste.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte e

formalizzate in apposito provvedimento. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già eventualmente espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui ai precedenti commi 2. o 5., assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate; anche a tale fine, peraltro, la Società provvede alla copertura assicurativa di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. La direzione del personale, d'intesa con la RPCT, accerta l'insussistenza delle citate situazioni anche attraverso verifiche periodiche (ogni 6 mesi) sui soggetti potenzialmente eleggibili.

#### **Articolo 4 - Limite soggettivo all'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui la Società adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

#### **Articolo 5 - Esclusione della disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento le attività tecniche afferenti:
  - gli atti di programmazione generale di spesa corrente e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; sono invece ricomprese nell'incentivazione le attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - i contratti e gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 e delle altre specifiche disposizioni del Codice.
  - le procedure di acquisto di beni e/o servizi per le quali non si procede alla nomina del DEC (appalti superiori ai 500mila € e/o servizi di particolare importanza), ivi includendo le procedure di affidamento operate mediante il ricorso a strumenti di acquisto aggregato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'emissione di ordinativi di acquisto a valersi sulle convenzioni/accordi quadro messi a disposizione dai soggetti aggregatori nazionali;
  - i lavori in amministrazione diretta;
  - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);

- gli affidamenti diretti cd. *puri*, ovvero senza la preventiva consultazione, anche asincrona, di più operatori di mercato.
2. Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e lavori attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente, come individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.
  3. In caso di interventi che non sono stati inseriti nella programmazione come previsto dall'art. 37 del Codice, l'incentivo spetta al dipendente per le attività effettivamente assegnate e svolte, con esclusione della quota relativa all'attività di programmazione della spesa, purché ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste nel presente Regolamento e che, nei corrispondenti quadri economici, sia stato previsto l'accantonamento delle risorse e ne sia stato dato atto nel provvedimento di avvio della procedura.
  4. È fatta salva la facoltà della Società di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento, dovendosi escludere qualunque sovra incentivazione, si applica per la sola quota parte eccedente gli importi corrisposti mediante dette modalità alternative di retribuzione, ove vigenti.

#### **Articolo 6 - Centrali di committenza**

1. Relativamente all'attività svolta dalla Società in qualità di Centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice. La misura dello stesso non può eccedere il 25% delle risorse stanziate dal/gli Ente/i richiedente/i a titolo di incentivo tecnico, corrispondenti alla quota percentuale stabilita da quest'ultima (massima del 2%) in relazione all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture.
2. La quota è assegnata se richiesta dalla Società in qualità di Centrale di committenza, in relazione alle attività incentivabili svolte dai dipendenti di quest'ultima tra quelle di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

#### **Articolo 7 - Accordi Quadro**

1. In caso di Accordi Quadro, l'incentivo relativo alla fase esecutiva contrattuale, si calcola sull'importo, al lordo del ribasso, dell'affidamento di ciascun contratto attuativo.
2. Al personale addetto alla fase di programmazione, progettazione e affidamento dell'Accordo Quadro, sarà riservata la relativa quota incentivante così come definita nelle tabelle in seguito riportate salvo l'effettivo e corretto espletamento di ciascuna singola fase.

#### **Articolo 8 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;

- b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a funzioni tecniche non assegnate/nominate o, comunque, funzioni tecniche non svolte, ovvero prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - c. fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio della Società in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione della Società, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- d. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
  - e. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - f. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione della Società, per:
- g. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - h. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - i. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

### **Articolo 9 - Ripartizione dell'incentivo per le singole fasi**

1. Con riferimento alle singole fasi del processo acquisitivo, si riporta in seguito la ripartizione della quota di incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a. del presente Regolamento, e, nello specifico, in relazione ai singoli pesi relativi a ciascuna delle predette fasi, per tipologia di appalto:

<b>TABELLA 1: RIPARTIZIONE PER FASI</b>				
	<b>PROGRAMMAZIONE [F1]</b>	<b>PROGETTAZIONE [F2]</b>	<b>AFFIDAMENTO [F3]</b>	<b>ESECUZIONE [F4]</b>
<b>LAVORI</b>	2%	25%	30%	43%
<b>SERVIZI/BENI</b>	5%	20%	35%	40%

### **CAPO II: Incentivo per lavori**

#### **Articolo 10 - Graduazione della misura incentivante**

1. Le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, sono stabilite, per gli appalti di lavori, in ragione dell'importo a base d'asta dell'opera da realizzare (ad eccezione della classe CLCC\*, ovvero dei lavori appaltati dalla Società in qualità di Centrale di Committenza) e segnatamente:

**TABELLA 2: Classi di importo e percentuali**

<b>CLASSE</b>	<b>Base asta</b>	<b>%</b>
<i>CL1</i>	fino a 150'000€	2,00%
<i>CL2</i>	fino a 1'000'000€	1,90%
<i>CL3</i>	fino a 3'000'000€	1,80%
<i>CL4</i>	fino a 5'382'000€	1,70%
<i>CL5</i>	oltre la soglia UE	1,60%
<i>CLCC*</i>	NC	25% dell'incentivo stanziato dal/gli Ente/i richiedente/i

### **Articolo 11 - Disciplina delle varianti**

- Le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice e, in particolare, le prestazioni supplementari e le varianti in corso d'opera di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), comma 1, del medesimo art. 120, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie, incrementando le spettanze dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche interessate della fase Esecutiva e, comunque, dalla variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### **Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo**

- L'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a. del presente Regolamento è ripartito tra le diverse figure esecutrici delle funzioni tecniche nelle percentuali indicate nella tabella seguente e definito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni. Il presente Regolamento determina le percentuali entro le quali è possibile graduare il contributo apportato da ciascuna funzione tecnica individuata nell'ambito di ogni fase. Nella tabella seguente sono definiti i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, nelle percentuali calcolate in relazione alle responsabilità e al contributo individuale di ciascun soggetto, connesso alla singola attività e alla singola fase.
- Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, l'incentivo è compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.
- Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare la misura degli incentivi già stabilita per il personale costituente il gruppo di lavoro.
- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

<b>TABELLA 3: FUNZIONI TECNICHE E RIPARTIZIONE - LAVORI</b>					
TIPOLOGIA	FASE	FUNZIONE TECNICA	PESO	% TOTALE [Tabella n.2]	KFASE
LAVORI	F1	Responsabile Unico di Progetto	15%	2%	0,30%
		RdF di Programmazione	5%		0,10%
		Collaboratori	80%		1,60%
LAVORI	F2	Responsabile Unico di Progetto	35%	25%	8,75%
		RdF di Progettazione	5%		1,25%
		Verifica del progetto per validazione	10%		2,50%
		Redazione del DOCFAP	10%		2,50%
		Redazione del PFTE	15%		3,75%
		Redazione del Progetto esecutivo	20%		5,00%
		Coordinatore CSP	5%		1,25%
LAVORI	F3	Responsabile Unico di Progetto	75%	30%	22,50%
		RdF di Affidamento	5%		1,50%
		Collaboratori	20%		6,00%
LAVORI	F4	Responsabile Unico di Progetto	20%	43%	8,60%
		RdF di Esecuzione	5%		2,15%
		Direttore lavori	35%		15,05%
		Assistenti al DL	5%		2,15%
		Coordinatore CSE	15%		6,45%
		Collaudo tecnico-amm.vo/Regolare esecuzione	10%		4,30%
		Collaudo statico	10%		4,30%

### CAPO III: Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

#### Articolo 13 - Graduazione della misura incentivante

- Le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, sono stabilite, per gli appalti di lavori, in ragione dell'importo a base d'asta dell'opera da realizzare (ad eccezione della classe CBS-CC\*, ovvero di servizi e/o forniture appaltati dalla Società in qualità di Centrale di Committenza), nella tabella sottostante.
- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono riconosciuti esclusivamente per le procedure che prevedono la nomina del direttore dell'esecuzione.

<b>TABELLA 4: Classi di importo e percentuali massime</b>		
CLASSE	Base asta	%
CBS1	fino a soglia UE	2,00%
CBS2	fino a 1'000'000€	1,80%
CBS3	fino a 5'000'000€	1,60%
CBS4	fino a 10'000'000€	1,40%

<b>TABELLA 4: Classi di importo e percentuali massime</b>		
<i>CBS5</i>	oltre i 10'000'000€	1,20%
<i>CBS-CC</i>	NC	25% dell'incentivo stanziato dal/gli Ente/i richiedente/i

#### **Articolo 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a. del presente Regolamento è ripartito tra le diverse figure esecutrici delle funzioni tecniche nelle percentuali indicate nella tabella seguente e definito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni. Il presente Regolamento determina le percentuali entro le quali è possibile graduare il contributo apportato da ciascuna funzione tecnica individuata nell'ambito di ogni fase. Nella tabella seguente sono definiti i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, nelle percentuali calcolate in relazione alle responsabilità e al contributo individuale di ciascun soggetto, connesso alla singola attività e alla singola fase.
2. Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, l'incentivo è compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare la misura degli incentivi già stabilita per il personale costituente il gruppo di lavoro.
4. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore incentivo è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale, e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

<b>TABELLA 4: FUNZIONI TECNICHE E RIPARTIZIONE - BENI/SERVIZI</b>						
TIPOLOGIA	FASE	FUNZIONE TECNICA		PESO	% TOTALE [Tabella n.2]	KFASE
BS	F1	Responsabile Unico di Progetto		15%	5%	0,75%
		RdF di Programmazione		5%		0,25%
		Collaboratori		80%		4,00%
BS	F2	Responsabile Unico di Progetto		35%	20%	7,00%
		RdF di Progettazione		5%		1,00%
		Redazione del Progetto tecnico ex art. 41		35%		7,00%
		Collaboratori		25%		5,00%
BS	F3	Responsabile Unico di Progetto		70%	35%	24,50%
		RdF di Affidamento		10%		3,50%
		Collaboratori		20%		7,00%
BS	F4	Responsabile Unico di Progetto		45%	40%	18,00%
		RdF di Esecuzione		5%		2,00%
		Direttore Esecuzione Contratto		30%		12,00%

**TABELLA 4: FUNZIONI TECNICHE E RIPARTIZIONE - BENI/SERVIZI**

	Assistenti al DEC	10%		4,00%
	Collaudo tecnico-amm.vo/Regolare esecuzione	10%		4,00%

#### **Articolo 14 bis – Meccanismi di salvaguardia**

- Al fine di garantire la progressività delle retribuzioni tra le diverse fasce di inquadramento, sono introdotti dei meccanismi di salvaguardia che mirano a favorire l’attuazione di una miglior distribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse figure professionali, nonché l’ampliamento della loro numerosità ai fini della ripartizione dei compiti.
- A tal fine vengono identificate tre tipologie di acquisto afferenti a: 1) lavori e servizi tecnici immobiliari; 2) beni e servizi generali; 3) beni e servizi in ambito ICT. Per ciascuna di queste classi, in ragione del lavoro maggioritariamente svolto nell’ambito delle tre tipologie di acquisto, le figure professionali impiegate non potranno percepire incentivi annui maggiori di quanto previsto dalla seguente formula:

$$\left[ 1 - \left( \frac{RAL\ pi}{RAL\ max} \right)^{\frac{1}{k}} \right] * RAL\ pi$$

ove:

- la *RAL pi*, o RAL pre-incentivi, rappresenta la retribuzione complessiva, ovvero il trattamento economico lordo annuo di una risorsa alla quale siano da attribuire degli incentivi (includendo in questo compenso la retribuzione annua base, i premi produzione, gli MBO di competenza dell’anno e qualsiasi altro compenso una tantum, ad personam, ecc., escludendo quindi i soli incentivi da erogare successivamente);
- la *RAL max* rappresenta la retribuzione complessiva massima percepita in azienda, attualmente posta pari a 240.000 euro;
- il coefficiente *k* rappresenta il fattore di salvaguardia posto rispettivamente pari a 1.65, 2.40 e 3.15 a seconda che la risorsa abbia maturato incentivi lavorando prevalentemente all’acquisto e/o all’esecuzione di lavori e servizi tecnici immobiliari, beni e servizi generali o beni e servizi in ambito ICT.

#### **Articolo 14 ter – Anticipi**

- È possibile erogare a titolo di anticipazione sugli incentivi calcolabili a fine anno un importo massimo di 15.000 euro annui, da corrispondere in 12 rate mensili.
- Per le risorse che avranno usufruito di tali anticipi, a marzo dell’anno successivo alla maturazione degli incentivi si procederà alla liquidazione del saldo (positivo o negativo).

#### **Articolo 14 quater – Identificazione dei ruoli e calcolo incentivi**

- Ai fini dell’applicabilità degli incentivi, così come definiti agli articoli precedenti, tutte le funzioni tecniche ricoperte dalle risorse dovranno essere esplicitate preventivamente con atti formali ratificati dal Direttore competente.

2. Per quanto concerne in modo specifico la base di calcolo della Fase 4, afferente all'esecuzione dei contratti, questa dovrà fare riferimento, come per le precedenti tre fasi, alla base d'asta. Gli incentivi relativi a tale fase saranno quindi erogati in relazione alla specifica natura contrattuale e proporzionalmente alla durata del contratto.

## **CAPO IV: Norme comuni**

### **Articolo 15 - Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a. del presente Regolamento è attribuito ad ogni soggetto incaricato di svolgere funzioni tecniche secondo le quote indicate nella tabella di competenza. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
  - j. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - k. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - l. della competenza e professionalità dimostrate;
  - m. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura<sup>1</sup>.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati al successivo art. 19.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente del personale per quanto di rispettiva competenza.

### **Articolo 16 - Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività tecnica sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale responsabile dell'attività tecnica specifica attestare i compiti ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 18, commi 4 e 5.
2. Per le procedure e gli affidamenti ove non vengono nominati/indicati i RdF e/o i collaboratori (del RUP/RdF, del DL o del DEC), la rispettiva quota percentuale (o "PESO" riportato nelle tabelle di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento) è attribuita al responsabile titolare dell'attività.

---

<sup>1</sup> A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di cassazione - Sezione del Lavoro Civile. dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.

### **Articolo 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

3. 1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano formalmente assegnate più funzioni tecniche separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali di competenza desumibili dalle tabelle di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 18 - Attività del personale dirigenziale**

1. Per le procedure di affidamento avviate (adozione della decisione a contrarre) dal 1° gennaio 2025, il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo il presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente del "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa del RPCT.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dalla Società, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 19.
5. La liquidazione dell'incentivo al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dalla Società e, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 19, c. 3.
6. Le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale verranno trasmesse al Collegio Sindacale della Società.

### **Articolo 19 - Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza. Il RUP può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale, in relazione agli statuti di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori, nel caso di lavori, o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, nel mese di dicembre dell'anno di riferimento.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predisponde una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza dopo il termine dello stesso, entro il mese di marzo sempre che vi sia stato l'accantonamento degli incentivi a carico degli stanziamenti della

singola procedura di affidamento riportato nel quadro economico della commessa sottoscritto dal RUP.

#### **Articolo 20 - Informazione e confronto**

1. La Direzione del personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Articolo 21 - Oneri accessori e contributivi**

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

#### **Articolo 22 - Decorrenza**

1. Il presente regolamento si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione siano stati pubblicati dopo il 1° gennaio 2026 e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, nell'ambito delle procedure e dei contratti in relazione ai quali gli avvisi a presentare le offerte sono inviati dopo la medesima data, sempre che vi sia stato l'accantonamento degli incentivi a carico degli stanziamenti della singola procedura di affidamento riportato nel quadro economico della commessa sottoscritto dal RUP.